

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

(allegato n°09)

Articolo 1. **Tipologia delle uscite**

- **Uscite didattiche** Si svolgono nell'arco di una giornata, nell'ambito dell'orario di lezione.
- **Viaggi di istruzione** Si effettuano nell'arco di uno o più giorni.

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione devono essere pianificate annualmente e motivate didatticamente nella programmazione, nel rispetto di quanto disposto dal T.U. D.L. n. 297 del 16.04.1994 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia, da parte dei Collegi di classe/interclasse/intersezione che presentano le richieste utilizzando l'apposito modulo entro la scadenza fissata dalla circolare annuale.

Articolo 2. **Destinazione-Durata-Periodi**

Le uscite didattiche dovranno avvenire di norma nel territorio circostante con un tempo di percorrenza limitato, che permetta la realizzazione dell'uscita nell'ambito dell'orario di lezione.

I viaggi di istruzione potranno avvenire sul territorio nazionale ed estero per un massimo di un pernottamento per le classi IV e V primaria, fino a due per classi 1^a della secondaria, fino a tre per le 2^a e fino a quattro per le 3^a. Gli itinerari non devono risultare particolarmente faticosi riguardo al chilometraggio totale, onde evitare una permanenza eccessivamente lunga degli alunni nei mezzi di trasporto.

Nell'arco dell'anno scolastico non devono essere superati i 6 giorni in totale per visite e viaggi per classe. Uscite didattiche e viaggi e sono vietate nell'ultimo mese di lezione (ad eccezione di quelli collegati con l'educazione ambientale o ad attività sportive), nelle ore notturne, nei giorni impegnati dal Piano annuale da attività trasversali agli ordini di scuola e approvate dal P.O.F.

Articolo 3. **Accompagnatori**

Gli accompagnatori degli alunni sono principalmente i docenti di classe. Il numero di accompagnatori dovrà essere di uno ogni 15 alunni fermo restando che l'eventuale elevazione di un'unità, e fino ad un massimo di tre unità per classe, può essere decisa dal Dirigente se ricorrono effettive esigenze connesse con il numero degli alunni. Per gli alunni certificati si provvederà in base al grado di disabilità.

Può svolgere funzioni di accompagnatore anche il Personale A.T.A. e, su decisione dei Docenti, i genitori degli alunni della scuola primaria (uno ogni dieci) e per la scuola dell'infanzia (uno ogni otto) senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Articolo 4. **Mezzi di trasporto**

E' consigliabile usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il treno, per i quali non è necessario acquisire particolari documentazioni. In mancanza di detti mezzi si provvederà all'utilizzo del trasporto di ditte private, vincitrici di gara d'appalto, secondo la normativa vigente.

Articolo 5. **Programma e Documentazione**

I Consigli devono presentare il modulo per la richiesta dove saranno indicati:

- giorno/i, mete e percorso
- numero dei partecipanti e mezzo di trasporto
- orario di partenza e orario presunto di arrivo
- docenti responsabili dell'organizzazione e/o accompagnatori.

Articolo 6. **Partecipazione alunni**

La partecipazione degli alunni alle uscite e ai viaggi, al di fuori di cause di forza maggiore che la impediscano (es. malattia), é obbligatoria.

Per i viaggi d'istruzione è necessaria la partecipazione di almeno il 75% degli alunni coinvolti.

Articolo 7. **Consenso e Autorizzazioni**

Per i viaggi d'istruzione è opportuno acquisire preventivamente il consenso verbale di chi esercita la potestà familiare.

Si procederà quindi all'acquisizione del consenso scritto e alla comunicazione ufficiale agli alunni.

I viaggi di istruzione presenti nel Piano annuale saranno autorizzati dal Consiglio di Istituto.

In casi eccezionali di urgenza le uscite didattiche possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe.

Articolo 8. **Disposizioni finali**

a) Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, personale o cumulativa.

b) Tutti i partecipanti devono essere muniti di documento di riconoscimento.

c) Tutti i viaggi di istruzione e le uscite didattiche avranno come sede di partenza e di arrivo, ai fini della durata del servizio del personale docente e non, e della polizza assicurativa, il plesso scolastico di appartenenza e laddovenecessiti, le stazioni di partenza e di arrivo del mezzo pubblico.

d) I contributi degli alunni e dei genitori devono essere introitati al bilancio dell'Istituto.

e) Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alla C.M. n. 291 del 14.10.1992.

Campagna Lupia:

aggiornato in data 25 giugno 2015